**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

**POLIZZA COLLETTIVA PER LA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI CITTADINI ATTIVI**

Sommario

[CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3](#_Toc478029086)

[DEFINIZIONI 3](#_Toc478029087)

[DESCRIZIONE DEL RISCHIO 5](#_Toc478029088)

[NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE 7](#_Toc478029089)

[Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 7](#_Toc478029090)

[Art. 2 Altre Assicurazioni 7](#_Toc478029091)

[Art. 3 Determinazione del premio e sua regolazione 7](#_Toc478029092)

[Art. 4 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia 7](#_Toc478029093)

[Art. 5 Modifiche dell’Assicurazione 7](#_Toc478029094)

[Art. 6 Aggravamento del Rischio 7](#_Toc478029095)

[Art. 7 Diminuzione del Rischio 8](#_Toc478029096)

[Art. 8 Forma delle comunicazioni 8](#_Toc478029097)

[Art. 9 Oneri fiscali 8](#_Toc478029098)

[Art. 10 Rinvio alle norme di legge 8](#_Toc478029099)

[NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 9](#_Toc478029100)

[Art. 11 Assicurati 9](#_Toc478029101)

[Art. 12 Variazione del rischio 9](#_Toc478029102)

[Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 9](#_Toc478029103)

[Art. 14 Affidamento di minori 9](#_Toc478029104)

[Art. 15 Obblighi in caso di Sinistro 9](#_Toc478029105)

[Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 10](#_Toc478029106)

[Art. 17 Novero dei terzi 10](#_Toc478029107)

[Art. 18 Rischi esclusi dall’Assicurazione 10](#_Toc478029108)

[Art. 19 Massimale 11](#_Toc478029109)

[Art. 20 Franchigia 11](#_Toc478029110)

[Art. 21 Limiti territoriali 11](#_Toc478029111)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

|  |  |
| --- | --- |
| **Assicurato** | il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto |
| **Assicurazione** | il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società |
| **Contraente** | il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti ovvero il Comune |
| **Cose** | sia gli oggetti materiali sia gli animali |
| **Danni corporali** | morte o lesioni personali |
| **Danni materiali** | la distruzione o il deterioramento di cose |
| **Franchigia** | Somma indicata in Polizza che, dedotta dall’ammontare del danno, rimane a carico dell’Assicurato |
| **Furto** | l'impossessarsi della Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
| **Incendio** | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
| **Inquinamento** | ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi |
| **Massimale** | rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa |
| **Pedibus** | è una forma di trasporto scolastico per scolari in minore età che vengono accompagnati a scuola da adulti volontari a piedi seguendo un percorso organizzato con fermate predefinite e segnalate da appositi cartelli |
| **Periodo di Assicurazione** | il periodo durante il quale il contratto di Assicurazione è efficace, come indicato in Scheda di Polizza |
| **Polizza** | il documento che prova l’Assicurazione |
| **Premio** | la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione |
| **Raccolta rifiuti** | svuotamento dei contenitori mediante operazioni manuali, completa pulizia dei luoghi, movimentazione e riposizionamento dei contenitori |
| **Risarcimento** | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro |
| **Rischio** | la probabilità che si verifichi il Sinistro |
| **Scoperto** | la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in percentuale |
| **Sinistro** | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione |
| **Società** | l’impresa assicuratrice |
| **Spazzamento stradale** | pulizia delle aree, diserbo (rimozione della eventuale vegetazione spontanea che cresce sulle pavimentazioni o ai bordi delle strade), eliminazione di deiezioni animali e di altre tipologie di rifiuti, anche con l’ausilio di strumenti e attrezzature |

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società prende atto che, nell’ambito di un sistema inclusivo di cittadinanza attiva e nel perseguimento dell’interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 118, ultimo comma della Costituzione, il Contraente affida agli Assicurati alcuni interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura e di gestione condivisa di spazi ed edifici pubblici. Precisamente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASSE DI ATTIVITA’ A** | **CLASSE DI ATTIVITA’ B** |
| * manutenzione verde * taglio del tappeto erboso * raccolta foglie e smaltimento residui vegetali * potatura siepi e smaltimento residui vegetali * spazzamento stradale * raccolta rifiuti * pulizia presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti * Letture, giochi on-line e da tavola * Animazione di strada e spettacoli artistici: musicisti, clown, attori ecc. * Formazione, dibattiti, conferenze, proiezioni di film/documentari * Attività artistiche al chiuso: disegno, pittura, collage, ecc. * Assistenza ad anziani, minori e soggetti svantaggiati * Attività ludico – ricreative varie * Riparazioni biciclette * Raccolta foglie e successivo smaltimento dei residui vegetali * Pulizia di spazi interni: stanze, palestre, aule, centri civici, istituti scolastici ecc. * Pulizia di spazi esterni: strade, marciapiedi, giardini, campi da gioco, spiagge ecc. * Vuotatura cestini e raccolta rifiuti * Attività artistiche all’aperto e riqualificazione artistica di beni: disegni, pitture e abbellimenti vari di muri, panchine, arredi da giardino, giochi ecc. * Taglio del tappeto erboso e successivo smaltimento dei residui vegetali * Potatura siepi ed altro con successivo smaltimento dei residui vegetali * Sgombero neve in spazi pubblici * Realizzazione e cura di orti urbani e piccole attività agricole * Custodia di beni e immobili (senza altre specifiche azioni previste sui beni): distributori d’acqua, bacheche, biblioteche ecc. * Consegna beni a soggetti svantaggiati: spesa a casa, consegna medicinali ecc. * Sportelli di consulenza ai cittadini: mediazione conflitti, consulenza informatica, amministrativa ecc. | * manutenzione arredi da giardino * costruzione e manutenzione recinzioni in legno * piccoli lavori di manutenzione eseguiti presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti * attività ludico – ricreative * pedibus * Giochi di gruppo al chiuso e all’aperto * Pedibus, attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all’entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus * Camminate formative ed esplorative, visite guidate * Costruzione, cura e manutenzione arredi da esterni e giardini: recinzioni in legno, panchine ecc. * Costruzione, cura e manutenzione attrezzature di interesse collettivo: forno di quartiere, bacheca ecc. * Cura e manutenzione aree pubbliche in genere: campi da gioco, piste ciclabili, sentieri, piazze, aiuole, darsene ecc. * Lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici: istituti scolastici, impianti sportivi, centri civici, ecc. * tutte le attività di classe A |

Gli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione nonché i limiti di intervento e, in generale, il livello dei servizi, sono regolati tramite patti di collaborazione concordati fra Contraente e Assicurato, che si intendono qui integralmente richiamati.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

1. Altre Assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso con altre Compagnie di Assicurazioni.

1. Determinazione del premio e sua regolazione

Il premio è determinato sulla base del numero di Assicurati dichiarati dal Contraente alla data di emissione del contratto. Il Premio indicato in Scheda di Polizza deve intendersi quale premio minimo per il Periodo di Assicurazione, comunque acquisito.

1. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati dal Contraente presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile).

1. Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1. Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

1. Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

1. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti sono fatte tramite email, possibilmente pec.

1. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

1. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono norme legislative e regolamenti vigenti.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

1. Assicurati

Per assicurati devono intendersi i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, la propria attività per la conservazione e manutenzione di spazi pubblici.

In particolare, per l’identificazione nominale delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero si farà riferimento ai documenti ufficiali detenuti dal Contraente.

E’ fatto obbligo al Contraente di fornire, su richiesta della Società, i documenti contenenti l’elenco dei nominativi degli Assicurati sopra identificati.

1. Variazione del rischio

Si precisa che, qualora durante il Periodo di Assicurazione il numero di soggetti con cui il Contraente collabora dovesse superare la soglia per la quale è stato corrisposto il Premio, gli individui eccedenti tale soglia assumeranno la qualifica di Assicurati solo previa comunicazione dei nominativi alla Società da parte del Contraente, prima dell’espletamento di ogni attività.

Il Contraente s’impegna, inoltre, a corrispondere alla Società entro 15 giorni la differenza fra lo scaglione di Premio concordato alla conclusione del contratto e il nuovo scaglione.

1. Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali o corporali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente l’esercizio della attività descritta in polizza.

1. Affidamento di minori

Si precisa che la Società si obbliga, altresì, a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni cagionati dal fatto illecito dei minori ad essi affidati, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

1. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve dare avviso scritto all’intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

1. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1. Novero dei terzi

Limitatamente ai danni corporali, gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Non sono, invece, considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente, salvo che patiscano il danno in qualità di Assicurati;

b) il Contraente.

1. Rischi esclusi dall’Assicurazione

L’Assicurazione non comprende i danni:

1. da Furto;
2. conseguenti a Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
5. dall’impiego di strumentazione, macchinari o attrezzature non previsti dalle modalità di realizzazione degli interventi concordate con i patti di collaborazione;
6. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, nonché a quelle che costituiscano strumento di lavoro;
7. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
8. a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
10. da detenzione o impiego di esplosivi;
11. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;
12. derivanti da campi elettromagnetici in genere.
13. Massimale

Il Massimale indicato in Scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per Sinistro, per anno o per il minor Periodo di assicurazione e per la pluralità di Assicurati.

1. Franchigia

L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della Franchigia per Sinistro pari alla somma indicata in Scheda di Polizza.

1. Limiti territoriali

L’Assicurazione è operante per i danni che avvengano in Italia, nella Repubblica di San Marino, nello Stato del Vaticano.